

**Accordo 1 dicembre 2006**  
**Fondo esuberi volontario**

In Milano, il giorno 1° dicembre 2006

Tra

Banca Intesa S.p.A.

e

le OO.SS.LL.

**PREMESSO CHE:**

**a)** le Parti, consapevoli dell'imminenza di ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati a processi di prossima aggregazione societaria si sono incontrate nella prospettiva di ridurre future eccedenze di personale indotte dai relativi processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, attraverso appropriate iniziative da adottarsi comunque nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto vigenti;

**b)** le Parti, pertanto, al fine di prevenire per quanto possibile almeno parte delle probabili tensioni occupazionali e le relative eccedenze quali/quantitative derivanti dalle necessarie sinergie, pur nelle more della definizione del relativo Piano Industriale -nell'ambito del quale dette eccedenze saranno puntualmente individuate, ed oggetto di specifico confronto ai sensi delle normative vigenti in materia- hanno condiviso l'intento di attivare il Fondo di Solidarietà del settore del credito complessivamente regolato dai D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, ancorchè in forma esclusivamente volontaria;

**c)** in coerenza e a complemento di quanto precede, in attesa di affrontare più compiutamente la situazione come verrà a determinarsi in conseguenza del richiamato progetto industriale, le Parti convengono di valutare l'adozione di specifiche iniziative nei riguardi, in particolare, dei dipendenti che, risultando in

possesso dei requisiti per avere diritto immediato alla pensione di anzianità o di vecchiaia, intenderanno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro per fruire altresì di incentivazione all'esodo;

**d)** ai fini di tutto quanto sopra rappresentato le Parti medesime, dopo essersi date atto di aver esperito e soddisfatto quanto previsto dagli artt. 14, 17 e 18 CCNL 12 febbraio 2005, hanno stabilito principi e criteri atti a regolare in via generale modalità e condizioni per il ricorso e/o l'impiego del citato Fondo di Solidarietà.

In considerazione di tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1)** la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2)** il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma I, lett.b), del D.M. n. 158 del 2000 avverrà su base volontaria secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente verbale; per quanto attiene alle Aziende del Gruppo si potrà dar luogo ad accordi attuativi conformi alle intese di cui al presente atto;
- 3)** Le prestazioni straordinarie di cui al punto precedente riguarderanno il personale destinatario del CCNL 12 febbraio 2005 per i Quadri direttivi e il personale appartenente alle Aree professionali dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> nonché del CCNL 19 aprile 2005 per i dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO ovvero di altre forme di previdenza di base nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e la fine del 2012 (con finestra non oltre il 1 gennaio 2013)
- 4)** Ai sensi dell'art. 1336 c.c., il lavoratore potrà accettare l'"offerta al pubblico" formulata dalla Banca per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Banca e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo compilando l'apposito modulo di adesione (all. n. 1). Detto modulo -corredato da Ecocert o in subordine da estratto conto assicurativo INPS, unitamente alla delega alla Banca di acquisire ulteriori dati e notizie presso l'INPS o altro Ente di previdenza di base obbligatoria e dal questionario (all. n. 2)- dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto

dall'interessato e pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 30 giugno 2007. Come sopra precisato è in facoltà della Banca di individuare –rispetto al 31 dicembre 2007- il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti alle date: 31 gennaio ovvero 31 marzo 2007 o, ancora, 30 giugno o, infine, 30 settembre 2007, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Banca resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

## **Dichiarazione dell'Azienda**

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a parttime.

**5)** al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O., alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio;

**6)** al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;

**7)** al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà saranno applicate, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O.,

le condizioni bancarie e creditizie agevolate, tempo per tempo in essere, a favore del personale in servizio;

**8)** a titolo di incentivo a favore del personale che accederà al Fondo di Solidarietà sarà riconosciuto il 25% della Retribuzione Annuale Lorda in atto a fronte di una permanenza nel Fondo di Solidarietà fino ad un massimo di 18 mesi. Nel caso in cui detta permanenza nel Fondo risulti superiore ai 18 mesi sopra indicati, detto incentivo sarà incrementato:

- dal 19° mese e fino al 36° mese di uno 0,20% della RAL in ragione di mese;
- oltre il 36° mese, di uno 0,10% della RAL in ragione di mese.

L'importo così determinato sarà erogato quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;

**9)** Al personale che farà pervenire alla Società la adesione all'"offerta al pubblico" di cui al precedente art. 4) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 28 febbraio 2007 sarà altresì riconosciuto il "premio di tempestività", corrispondente all'importo lordo di 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR.

Detta somma verrà erogata all'interessato, ad integrazione del TFR a titolo di incentivo all'esodo, al momento della risoluzione consensuale con contestuale accesso al Fondo di solidarietà.

**10)** con riferimento all'art. 11, comma 13, dell'Accordo 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà, le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall'ABI e dalle OO.SS.LL. in ordine al Fondo di Solidarietà medesimo, a seguito di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O., inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le OO.SS.LL. firmatarie del presente Accordo, per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo;

**11)** l'Azienda, in relazione al numero delle adesioni alla "offerta al pubblico" per accedere al Fondo di Solidarietà pervenute da parte del personale adibito in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell'ambito delle Filiali, al fine di assicurare livelli adeguati di servizio, oltre a tenere conto in via prioritaria delle domande di trasferimento presentate dai lavoratori, si attiverà per

assumere apprendisti secondo modalità, criteri e quantità che porterà a conoscenza delle OO.SS.;

**12)** al personale che, avendo maturato, o maturi, entro il 30 giugno 2007 i requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, intenderà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dovrà far pervenire all'Azienda la propria proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro su modulo conforme all'allegato n. 3).

Al predetto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo onnicomprensivo lordo corrispondente a quello della Retribuzione Annuale Lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti

**13)** Azienda e OO.SS. terranno appositi incontri, nel mese di marzo e di luglio, nel corso dei quali valuteranno lo stato di attuazione del presente accordo con particolare riferimento sia agli esodi intervenuti che a quelli programmati soprattutto con riguardo al personale in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

**14)** le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo assume valenza di accordo quadro nei confronti di tutte le Società del Gruppo Intesa. Esso pertanto, come tale, potrà essere replicato - fatti gli opportuni adeguamenti sulla premessa- negli stessi termini, condizioni e modalità da ciascuna delle aziende del Gruppo Intesa all'esito dell'apposito confronto tenuto con le rispettive OO.SS., entro e non oltre il 20 dicembre 2006.

Milano 1° dicembre 2006

Direzione Risorse Umane  
e Organizzazione  
Spettabili OO.SS.

Ci riferiamo agli accordi, oggi vigenti e prossimi alla loro scadenza, rispettivamente in materia di mobilità territoriale e di relazioni sindacali (Protocollo). Come già condiviso tra le Parti si è ravvisata l'esigenza comune di avviare sulle materie sopra indicate, ed a iniziare da quella sulle relazioni sindacali, il confronto entro il mese di gennaio p.v., al fine di poter pervenire il prima possibile ad una nuova regolamentazione delle materie medesime.

Con riguardo al quadro normativo di cui sopra e nelle more di una sua ridefinizione, Vi comunichiamo che continueremo a dare esecuzione in via di fatto ai sopra citati accordi fino al 31 marzo 2007.

Distinti saluti

Il Direttore  
Francesco Micheli

Milano 1° dicembre 2006

Direzione Risorse Umane  
e Organizzazione  
Spettabili OO.SS.

Come già anticipatoVi per le vie brevi, in accoglimento della Vostra specifica richiesta, Vi confermiamo la disponibilità dell'Azienda di far accedere prioritariamente al Fondo il personale portatore di handicap ovvero quello nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate condizioni di malattia.

Distinti saluti

Il Direttore  
Francesco Micheli

Milano 1° dicembre 2006

Direzione Risorse Umane  
e Organizzazione  
Spettabili OO.SS.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 dell'Accordo sindacale sottoscritto il 1° dicembre 2006, Vi confermiamo che nel corso del 2007, compatibilmente con le esigenze indotte dai relativi processi di selezione, si darà luogo all'assunzione di un numero complessivo di apprendisti pari alla metà del personale addetto e/o preposto in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell'ambito di Filiali, che avrà risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi del succitato accordo.

In tale specifico ambito, in via del tutto straordinaria, saranno considerate ai fini dei processi di selezione sopra indicati le candidature dei figli dei dipendenti che, dagli stessi all'uopo segnalati ai sensi del medesimo accordo sindacale, avranno l'intenzione di subordinare a quanto in appresso precisato l'accettazione dell'offerta al pubblico, ovvero di risolvere il proprio rapporto di lavoro per fruire dei trattamenti A.G.O.

In caso di accertata idoneità da parte della Azienda di dette candidature, l'Azienda comunicherà al dipendente il positivo esito della prova selettiva, allo scopo di consentire al medesimo di presentare tempestivamente la suddetta richiesta di accettazione dell'offerta al pubblico e quindi cessare dal rapporto di lavoro, previa espressa rinuncia ai benefici stabiliti dagli artt. 8), 9) e 12) del menzionato Accordo.

Soddisfatte le condizioni e le modalità di cui ai punti che precedono, si provvederà a perfezionare entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro del genitore, l'assunzione dell'apprendista presso l'unità produttiva collocata nell'ambito della provincia ovvero della regione di residenza.

Distinti saluti

Il Direttore  
Francesco Micheli